



DELIBERA N. 99/23/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI CAPACITÀ TRASMISSIVA DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, LETT. A), DELLA DELIBERA N. 664/09/CONS COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 455/19/CONS, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 08574/2022 COME CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 01980/2023

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”, in particolare, all’articolo 24 (rubricato “*Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale*”), comma 1, che recita “*L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi [...]*”;

VISTO il decreto-legge n. 5/2001, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66 recante *“Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda”*;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai riferito al quinquennio 2018-2022, attualmente vigente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 7 marzo 2018;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 664/2009/CONS, del 26 novembre 2009, recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”* e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 455/19/CONS, del 27 novembre 2019, recante *“Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS”*;

VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 3, della delibera n. 664/2009/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, che recita: *“In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall’articolo 24 della legge n. 112 del 2004, in particolare al comma 1 lettera b), fermo restando l’obbligo di riserva di cui al comma 5-bis dell’articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale sono tenuti a cedere una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, nelle quantità di seguito specificate: a) Concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale: 216 unità di capacità; b) Ciascun operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale: 144 unità di capacità”*;

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 recante *“Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz”*;

VISTA la determina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero) del 20 settembre 2022 di assegnazione a DAB Italia, Società Consortile per Azioni, della Rete Nazionale n. 2 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la determina del Ministero del 18 novembre 2022 di assegnazione a EURODAB Italia, Società consortile a Responsabilità limitata, della Rete Nazionale n. 3 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la determina del Ministero del 10 gennaio 2023 di assegnazione a RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito, RAI) della Rete Nazionale n. 1 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 08574 del 23 giugno 2022, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto nel 2020 da RAI avverso la delibera n. 455/19/CONS e respinto i motivi aggiunti, annullando, *in parte qua*, la delibera n. 455/19/CONS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 01980 del 27 febbraio 2023 che ha respinto gli appelli riuniti in esame, proposti rispettivamente dall’Autorità e dal Ministero e dall’Associazione RBB, nonché l’appello incidentale proposto ancora da RAI, confermando quindi la sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022;

CONSIDERATO che nella suindicata sentenza il TAR del Lazio ha osservato, tra l’altro, che *“Non vi è dubbio che, come affermato dall’Autorità resistente e dalle parti private controinteressate, il blocco di diffusione assegnato per legge alla Rai non sia intangibile, potendo essere modificato al fine dello sviluppo del mercato dei fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma digitale in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista. In tal senso si giustifica un obbligo di cessione di determinate unità di capacità trasmissiva a favore di fornitori di contenuti radiofonici interessati ad entrare nel mercato digitale. Tuttavia, nel determinare le dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione, l’Autorità avrebbe dovuto valutare, mediante un’adeguata istruttoria tecnica, l’incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l’adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l’imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi”*;

CONSIDERATO che nella suindicata sentenza il TAR del Lazio ha, pertanto, ritenuto che *“Tale analisi risulta carente nella delibera impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, deve essere annullata, con conseguente necessità per l’Autorità di rideterminare l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva da imporre alla Rai al fine dello sviluppo del pluralismo nel mercato della radiofonia digitale,*



valutando la compatibilità delle dimensioni quantitative di tale obbligo con la necessità di rispettare la funzione del servizio pubblico radiofonico, che non può essere gravato di oneri economici eccessivi per il mantenimento di una adeguata qualità di trasmissione, essendo irrilevanti le considerazioni sulla incompleta utilizzazione, da parte della Rai, delle risorse di trasmissione attualmente disponibili, essendo esse riferite ad una fase di transizione in cui la radiofonia digitale non è ancora entrata pienamente a regime”;

CONSIDERATO che nella suindicata sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto, altresì, che *“la valutazione operata dal Tar non sia illegittima poiché la riserva fatta a Rai di un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro non ne comporta l’intangibilità e non significa cristallizzazione della posizione di mercato della concessionaria. La norma invocata da Rai ossia l’art. 2 bis comma 9 del d.l. n. 5 del 2001 non dimensiona in senso quantitativo il blocco ma solo impone che si debba salvaguardare il conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico”;*

RITENUTO di dover prestare esecuzione alla citata sentenza del TAR, come confermata dal Consiglio di Stato, nei termini indicati dalle predette sentenze;

RITENUTO che la rideterminazione delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione in capo alla RAI richiede lo svolgimento di un’istruttoria tecnica che verifichi, nell’attuale contesto legislativo e regolamentare, in particolare determinato dal nuovo assetto della pianificazione delle reti DAB di cui alla delibera n. 286/22/CONS, l’adeguatezza e proporzionalità delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in capo a RAI, stanti gli obblighi di servizio pubblico che la stessa è tenuta ad assolvere in qualità di Concessionaria;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto premesso, procedere all’avvio del procedimento finalizzato alla rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, nei termini indicati dalle sentenze in premessa;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento saranno individuate le opportune modalità per procedere alla suddetta rideterminazione e a ogni connessa attività regolamentare che si dovesse rendere necessaria;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*



DELIBERA

Art. 1

(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento per la rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 08574/2022, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023.
2. Il procedimento in oggetto si conclude entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento di eventuale consultazione pubblica e per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
3. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Durantini, dell'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba